SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 18 settembre 2002.

Modalità di informazione sullo stato delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

02A11667

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 settembre 2002, n. **227.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, chiamati in seguito le «Parti»,

facendo riferimento al Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994,

facendo riferimento all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa dell'1 dicembre 1995,

facendo riferimento al Protocollo esecutivo della Seconda Sessione della Commissione Mista Italo-Russa per la cooperazione scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000,

esprimendo la volontà comune di un ulteriore sviluppo della cooperazione a lungo termine e del partenariato costruttivo in diversi campi della utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico e della applicazione delle tecniche e tecnologie spaziali, nell'interesse dello sviluppo economico e sociale per il bene dei popoli di ambedue i Paesi,

tenendo conto che lo sviluppo di questa cooperazione comporta un nuovo approccio in merito alla regolamentazione giuridica delle reciproche relazioni tra le Parti e determina la necessità di iniziative politiche e di azioni finalizzate a livello governativo,

manifestando il loro appoggio alle proposte delle Agenzie Spaziali di entrambi gli Stati relative alle vie e agli strumenti per ampliare la cooperazione e il coordinamento dei reciproci sforzi,

prendendo in considerazione quanto disposto dal Trattato sui principi dell'attività degli Stati relativa alla esplorazione e all'uso dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna ed altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, adottato sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e da altri trattati ed accordi multilaterali in materia di esplorazione e di uso dello spazio extra-atmosferico a cui partecipano ambedue gli Stati,

cercando di favorire l'ampliamento dell'utilizzazione dello spazio a scopi pacifici e nell'interesse della cooperazione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I
Obiettivo e campo di validità

1. Il presente Accordo ha lo scopo di favorire la creazione di un quadro di riferimento giuridico per concludere accordi ed altre intese in specifici settori ed indirizzi di attività congiunta, connessa alla esplorazione e all'uso dello spazio extra-atmosferico e alla applicazione delle tecniche e tecnologie spaziali.
Le Parti si adopereranno affinché il quadro organizzativo e giuridico dell'attività congiunta favorisca pienamente la promozione di nuove forme di interazione e l'aumento dell'efficacia del processo decisionale e preveda concreti meccanismi che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della cooperazione concordati.

2. Il supporto logistico all'attività congiunta sarà fornito dalle Parti, tenendo conto dei metodi e dei mezzi praticamente applicabili e includerà provvedimenti reciprocamente vantaggiosi a carattere giuridico, finanziario, amministrativo ed altro.

3. La cooperazione, nel quadro del presente Accordo, si effettuerà in conformità alla legislazione in vigore in ciascuno dei due Stati, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale, senza pregiudizio all'adempimento dei rispettivi impegni relativi ad altri accordi internazionali ai quali partecipi ognuna delle Parti.

4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si impegnano ad applicarne le disposizioni anche alle attività ed ai progetti già iniziati antecedentemente.

Articolo 2
Organizzazioni partecipanti

1. Le Parti nominano, rispettivamente, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Avio-Spaziale Russa (nominate in seguito «Enti competenti») quali Enti responsabili dell'attuazione e del coordinamento della cooperazione prevista dal presente Accordo.

2. Qualora necessario, conformemente alla legislazione in vigore nei loro Stati, le Parti o gli Enti competenti nominano, per intesa comune, rispettivamente, altri enti o organizzazioni al fine di svolgere attività specifiche nell'ambito di specifici programmi e progetti di cooperazione.

Articolo 3
Campi di cooperazione

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si svolgerà nei seguenti campi:
- scienza spaziale e studio dello spazio cosmico;
- impiego delle tecniche e tecnologie spaziali, delle infrastrutture terrestri e delle infrastrutture orbitali abitate;
- monitoraggio dell'ambiente terrestre dallo spazio;
- meteorologia spaziale;
- telerilevamento della Terra e degli altri corpi del sistema solare;
- scienza dei materiali con tecnologia spaziale;

- medicina e biotecnologia spaziale,
- telecomunicazioni spaziali e tecnologie connesse;
- sistemi e tecnologie di navigazione satellitare;
- elaborazione, produzione, lancio ed utilizzazione di sistemi spaziali;
- voli pilotati;
- servizi relativi ai lanci;
- ricerche in materia di prevenzione e riduzione dei danni arrecati all'ambiente spaziale;
- applicazione delle tecnologie spaziali, trasferimento all'industria dei risultati e delle tecnologie derivanti dalle ricerche spaziali.

Ulteriori campi di cooperazione saranno definiti di comune accordo tra gli Enti competenti.

Articolo 4
Forme di cooperazione

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si effettuerà nelle seguenti forme:
- pianificazione, preparazione e realizzazione di programmi e progetti congiunti;
- svolgimento di attività congiunta di ricerca, progettazione e sperimentazione;
- progettazione, produzione, sperimentazione ed utilizzazione in comune di tecniche e tecnologie spaziali;
- scambio di esperienze, di informazioni scientifiche e di dati tecnici;
- messa a disposizione, su base di reciprocità, di attrezzature e di servizi;
- svolgimento di simposi, di conferenze, di seminari specializzati e di altri eventi;
- formazione dei quadri e realizzazione di programmi di scambio di scienziati;
- utilizzazione di razzi vettori e di altri sistemi spaziali per la realizzazione dell'attività congiunta.

Ulteriori forme di cooperazione saranno definite di comune accordo tra gli Enti competenti.

Articolo 5
Accordi ed intese addizionali

1. I programmi ed i progetti che ricadono nell'ambito del presente Accordo formano oggetto di ulteriori accordi tra le Parti o di singoli accordi, contratti o altre intese tra gli Enti competenti e tra altri enti ed organizzazioni designate.

2. Le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate invitano, previo reciproco accordo, enti, organizzazioni e società dei Paesi terzi, nonché organizzazioni internazionali, a partecipare ai programmi ed ai progetti attuati nell'ambito dell'attività congiunta, in conformità al presente Accordo.

Articolo 6
Gruppi di lavoro

Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate istituiscono, all'uopo, gruppi di lavoro misti al fine di definire metodi organizzativi e strumenti giuridici per la realizzazione di specifici programmi e progetti di cooperazione e con lo scopo di formulare proposte relative a nuovi campi di collaborazione.

Articolo 7
Attività economiche ed industriali

Le Parti forniscono sostegno ed assistenza all'instaurazione ed allo sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, enti, imprese e società di entrambi i Paesi nel campo dell'applicazione e dell'impiego industriale delle tecnologie spaziali e di altra attività innovativa e promuovono la realizzazione di condizioni favorevoli per la loro partecipazione ai programmi ed ai progetti comuni. A tal fine le Parti favoriscono la conclusione di accordi e di contratti a condizioni di reciproco vantaggio.

Articolo 8
Principi di finanziamento

1. Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designati sono responsabili della realizzazione e del finanziamento dei lavori e delle attività che vengono loro affidati nell'ambito del presente Accordo, tenuto conto dei mezzi finanziari di cui dispongono.

2. I programmi ed i progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo possono avere carattere commerciale o non commerciale e possono essere attuati, rispettivamente, o su base contrattuale o in assenza di pagamenti reciproci su base di accordi, contratti o altre intese.

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono definire negli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, o in separati accordi, le disposizioni sulla tutela e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili a specifici progetti ed attività. In assenza di accordi che includano disposizioni in materia di proprietà intellettuale, di tutela e di ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale, queste ultime si realizzano secondo l'Allegato che fa parte integrante del presente Accordo. In presenza di accordi che includano disposizioni sulla proprietà intellettuale, si farà in essi riferimento all'Allegato, qualora esso sia compatibile ed applicabile alle fattispecie non previste negli accordi stessi.

Articolo 10
Scambio di informazioni e di mezzi tecnici

1. Nel rispetto dei criteri di confidenzialità, riportati nell'Allegato, le Parti, i loro Enti competenti, altri enti ed organizzazioni designate assicurano, su base di reciprocità e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati delle ricerche e dei lavori scientifici svolti in comune e, a tal fine, incoraggiano lo scambio delle relative informazioni e dei dati. Tali informazioni e dati non possono essere trasferiti a terzi senza comune assenso scritto.

2. Le Parti favoriscono, per il tramite dei loro Enti competenti, lo scambio reciproco di informazioni relative ai principali indirizzi dei programmi spaziali nazionali dei loro Stati.

3. Ciascuna delle Parti assicura il rispetto degli interessi dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, in materia di tutela giuridica dei loro beni, utilizzati sul territorio del proprio Stato in relazione all'attività svolta nell'ambito del presente Accordo, compresa, nei rispettivi casi, l'immunità di tali beni da ogni forma e tipo di sequestro o procedimento esecutivo.

4. La gestione di informazioni coperte da una classifica di sicurezza, applicata ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, prodotte o acquisite dalle Parti, Enti competenti ed organizzazioni designate, nell'ambito del presente Accordo, verrà regolata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate del 12 aprile 2000.

Articolo 11
Assistenza all'attività del personale

Conformemente alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, ciascuna Parte adotta le necessarie misure, compreso il rilascio della documentazione necessaria, per agevolare l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato delle persone inviate in missione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo dall'altra Parte, dal suo Ente competente o da altri enti ed organizzazioni designati, nonchè dei loro familiari.
Ogni Parte, in conformità alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilita il rilascio della documentazione necessaria per il soggiorno nel territorio del proprio Stato delle persone sopra indicate e dei loro familiari.

Articolo 12
Trasferimento di beni

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine «beni» si intendono apparecchiature spaziali, vettori e loro componenti, nonché ogni oggetto, o materiale, di origine naturale o artificiale, che viene fornito o prodotto, comprese le attrezzature per il controllo e per la sperimentazione, nonché le tecnologie sotto forma di informazione e

di dati tecnici, registrati su supporti materiali, necessari per la loro elaborazione, produzione e applicazione. Nella categoria dei beni rientrano anche informazioni e dati contenuti in qualsiasi supporto materiale, ivi compresi:

- software e banche dati frutto di ricerche, di indagini o di elaborazioni;
- invenzioni;
- studi di progetti sperimentali o tecnico-ingegneristici;
- know-how, comprese la documentazione per la produzione e le relative specifiche tecniche;
- dati relativi ad elaborazioni progettuali (di ricerche, di sperimentazione, ingegneristiche) nonchè relativi a prototipi sperimentali.

2. Le Parti, in conformità alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilitano l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.

3. Le Parti provvedono all'espletamento delle formalità doganali relative ai beni che vengono trasferiti attraverso le frontiere doganali dei loro rispettivi Stati e destinati direttamente ai fini della cooperazione nell'ambito e alle condizioni del presente Accordo, in esenzione dai diritti e dalle imposte di importazione-esportazione che vengono riscossi dalle rispettive Autorità doganali.

4. Tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Accordo, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte di importazione/esportazione viene concessa anche per i beni destinati ai fini del presente Accordo, che vengono importati nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio della Federazione Russa da Paesi terzi e/o vengono esportati dal territorio della Repubblica Italiana o dal territorio della Federazione Russa verso Paesi terzi, indipendentemente dal Paese di provenienza, a condizione che tali operazioni vengano confermate per iscritto negli accordi (intese) tra gli Enti competenti o altri Enti designati dalle Parti. Queste operazioni o gli accordi (intese) vengono confermati, ove necessario, dalla rispettiva Parte.

5. Gli Enti competenti od altri enti designati dalle Parti confermano agli Organi doganali dei rispettivi Stati che le operazioni relative al trasferimento dei beni si effettuano nell'ambito del presente Accordo. Qualora necessario, tali conferme possono essere oggetto di decisione della specifica Parte.

6. Nel rispetto delle procedure previste dal punto 5 del presente Articolo, i beni possono essere importati e/o esportati, in esenzione dai diritti e dalle imposte la cui riscossione viene effettuata dagli Organi doganali, anche nell'ambito di:

- forniture gratuite di beni per assistenza tecnica necessarie per l'individuazione di nuovi indirizzi di cooperazione nei diversi campi dell'attività spaziale;
- attività congiunta di ricerca e di progettazione sperimentale relativa all'impiego dei risultati tecnologici secondari conseguiti nel corso della ricerca e della utilizzazione dello spazio extra-atmosferico o dell'attività che richiede lo svolgimento di ricerche speciali, in particolare la redazione di studi di fattibilità, la realizzazione di progetti e studi sperimentali.

7. Nei casi in cui la realizzazione su base di reciprocità delle norme e dei principi concordati inerenti alle predette esenzioni nell'ambito delle suddette attività congiunte sia riconosciuta impossibile in virtù della legislazione applicabile nel territorio della Repubblica Italiana o della legislazione della Federazione Russa, la rispettiva Parte

cercherà di far sì che l'imposizione di diritti ed imposte dovuta al trasferimento dei beni attraverso la frontiera doganale del proprio Stato non abbia ripercussioni finanziarie per l'altra Parte, il suo Ente competente e per altri enti ed organizzazioni designate.

8. In casi di necessità, le Parti cercano di diminuire l'ammontare dei pagamenti relativi al disbrigo delle formalità doganali e di altri pagamenti gravanti sui beni importati e/o esportati nel quadro del presente Accordo.

9. Le disposizioni del presente Accordo non sono estese ai beni tassati con l'imposta sui consumi.

Articolo 13
Responsabilità

1. Al fine di stimolare lo sviluppo dell'attività congiunta nell'ambito del presente Accordo, le Parti stabiliscono, nei loro rapporti reciproci e (rispettivamente) tra i loro Enti competenti ed altri enti e organizzazioni designate, il principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilità.
Conformemente a questo principio, ciascuna Parte, il suo Ente competente ed altri enti ed organizzazioni designate non avanzeranno, su base di reciprocità, nei confronti dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, pretese o ricorsi per i danni che, a seguito dell'attività nell'ambito del presente Accordo, possano essere arrecati, senza dolo, ai loro beni, nonché alle persone in servizio presso di loro o a lavoratori assunti a contratto o su appalto.
Le concrete condizioni di applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilità, comprese le modalità per la sua estensione all'attività degli appaltatori e dei subappaltatori, formano oggetto di specifici accordi tra le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate.

2. L'applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilità non pregiudica l'applicazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità degli Stati, conformemente al diritto internazionale.
Qualora fossero avanzate pretese ai sensi della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni arrecati dagli oggetti spaziali del 29 marzo 1972, adottata sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le Parti svolgeranno, senza indugio, consultazioni su ogni aspetto della responsabilità che potesse sorgere, sulla ripartizione di questa responsabilità e sulla difesa dalle pretese avanzate.

Articolo 14
Soluzione delle controversie

1. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, le Parti, per il tramite dei loro rappresentanti, svolgono senza indugio consultazioni. I metodi e i mezzi della conciliazione amichevole hanno carattere prioritario, senza pregiudizio per l'applicazione di ogni altro necessario iter procedurale per la risoluzione di controversie concordato tra le Parti e riconosciuto dal diritto

internazionale. Le Parti non adottano provvedimenti unilaterali e, per regolare ogni possibile controversia, cercano di giungere al reciproco coordinamento delle azioni procedurali.

2. In merito a specifici progetti ed altri tipi di attività nell'ambito del presente Accordo, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate concordano tempestivamente il modo di risolvere possibili controversie in materia di esecuzione degli accordi, dei contratti e di altre intese tra di loro. Qualora gli accordi, i contratti ed altre intese su programmi e progetti di cooperazione non specifichino appositi strumenti da applicare al fine di risolvere controversie, in caso di loro insorgenza si svolgeranno consultazioni a livello dei titolari degli Enti competenti, degli enti e delle organizzazioni interessate designate o dei loro rappresentanti, con lo scopo di raggiungere le opportune intese e di adottare misure atte a rimediare alla situazione creatasi. Qualora al termine di questo iter procedurale le obiezioni non possano essere ancora rimosse, le parti in causa, assumendo, per quanto possibile, intese provvisorie di carattere pratico, concordano il modo di risoluzione al fine di giungere ad un definitivo accordo.

3. Qualora la controversia non possa essere risolta in conformità alle procedure previste nei punti 1 e 2 del presente Articolo, alla scadenza di sei mesi e in caso di mancato comune accordo circa altri modi di risolvere le controversie, essa viene sottoposta, su richiesta di una delle Parti, all'arbitrato, secondo le condizioni di seguito esposte.

Al fine dell'udienza arbitrale, conformemente al presente punto, il Collegio arbitrale viene composto come segue.

La Parte che promuove l'iniziativa della procedura arbitrale notifica all'altra Parte il nome dell'arbitro da essa designato. Nei trenta giorni successivi a tale notifica l'altra Parte comunica il nome del proprio arbitro. In trenta giorni entrambi gli arbitri prescelgono il terzo arbitro che viene nominato, da ambedue le Parti, Presidente. Il Presidente è cittadino di uno Stato terzo, non è in servizio presso alcuna delle Parti e non risiede nei loro rispettivi Stati.

Qualora i termini stabiliti non siano stati rispettati, dopo consultazione con l'altra Parte ciascuna delle Parti invita il Presidente della Corte Internazionale dell'Aja (Paesi Bassi) a provvedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Internazionale sia cittadino di uno degli Stati delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non possa adempiere a questa funzione, il Vice Presidente della Corte Internazionale procede alle necessarie nomine.

La decisione arbitrale è emessa a maggioranza di voti. La sentenza decide in modo definitivo ed irrevocabile, qualora le Parti non abbiano preventivamente convenuto sulla procedura di ricorso.

Su richiesta delle Parti, il Collegio arbitrale può formulare raccomandazioni che, non avendo l'efficacia della decisione, costituiscono solo una base per le Parti al fine di esaminare le questioni che hanno causato la controversia.

Le decisioni o le conclusioni a titolo consultivo del Collegio arbitrale si limitano all'oggetto della controversia e spiegano i motivi su cui esse si basano.

Ciascuna delle Parti assume le spese relative al proprio arbitro e al legale durante l'udienza arbitrale. Le Parti assumono in parti uguali le spese per il Presidente.

Lo stesso Collegio arbitrale stabilisce le proprie regole procedurali.

4. Qualora necessario, e in particolare in merito a specifiche attività economiche ed industriali, le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono, per intesa comune, individuare altri mezzi atti alla risoluzione delle controversie.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per tale scopo.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso verrà tacitamente prorogato per successivi periodi quinquennali se nessuna delle Parti invierà, per canali diplomatici, all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di porvi fine almeno sei mesi prima della scadenza del primo periodo di validità e, nel caso di sua automatica proroga, prima della scadenza del periodo successivo.

3. In caso di cessazione della validità del presente Accordo, le sue disposizioni restano valide per tutti i programmi e i progetti non terminati, salvo che le Parti non convengano diversamente.
La cessazione della validità del presente Accordo non costituisce motivo per la revisione o la cessazione della validità degli impegni a carattere finanziario o altro, e non pregiudica i diritti e gli impegni delle rispettive persone fisiche e giuridiche sorti prima della cessazione della validità del presente Accordo.

4. Il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'"Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla esplorazione e sull'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici" del 14 ottobre 1988 perde la sua validità nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca, il 28 novembre 2000, in due originali ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
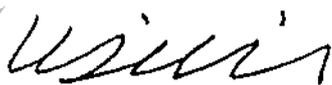
PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

ALLEGATO

Proprietà intellettuale

1. Disposizioni generali

Le Parti si impegnano ad assicurare una efficace tutela dei risultati conseguiti nell'ambito della cooperazione oggetto del presente Accordo e di singoli accordi conclusi in esecuzione dell'Articolo 5 dello stesso Accordo.

Al fine del presente Allegato, con il termine «organizzazioni partecipanti» si intendono gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate.

Le organizzazioni partecipanti si comunicano tempestivamente tutti i risultati dei lavori comuni soggetti alla tutela della proprietà intellettuale e procedono, nei tempi più rapidi possibili, all'adempimento delle formalità relative a tale tutela.

2. Campi di applicazione

1. Il presente Allegato si applica a tutte le attività svolte nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Accordo, ad eccezione dei casi in cui le Parti o le organizzazioni partecipanti concordino qualche specifica disposizione, secondo le previsioni dell'Articolo 9 del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo, la definizione del termine «proprietà intellettuale» è quella di cui all'Articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

3. Il presente Allegato disciplina la ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale tra le Parti o le organizzazioni partecipanti. Ciascuna Parte si adopera affinché le organizzazioni partecipanti dell'altra Parte, in conformità del presente Allegato, possano acquisire i diritti alla proprietà intellettuale di loro appartenenza.

4. Il presente Allegato non modifica il regime giuridico vigente della proprietà intellettuale delle Parti, definito dalla legislazione interna di ciascuna di esse e dalle norme interne delle organizzazioni partecipanti, tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 3, punto 6, del presente Allegato. Il presente Allegato non modifica, parimenti, i rapporti tra le organizzazioni partecipanti di ciascuna delle Parti e i rapporti tra le Parti e queste organizzazioni. Inoltre, esso non pregiudicherà gli impegni internazionali delle Parti. Le controversie relative alla proprietà intellettuale dovranno essere possibilmente risolte di comune accordo tra le Parti. In caso di controversie non risolte, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 14 del presente Accordo.

5. Lo svolgimento di lavori comuni non pregiudica i diritti delle organizzazioni partecipanti sulla proprietà intellettuale da esse acquisiti nel passato o relativi ad un risultato di loro ricerche indipendenti (la proprietà intellettuale indipendente).

6. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudica i diritti o gli impegni sorti sulla base del presente Allegato, se essi sono stati assunti prima della cessazione.

3. Ripartizione e utilizzazione dei diritti

1. Relativamente alla proprietà intellettuale di quanto realizzato nel corso di ricerche congiunte le Parti, o le organizzazioni partecipanti, si adoperano per elaborare congiuntamente un piano di valutazione e di utilizzazione delle tecnologie, o prima dell'inizio della loro collaborazione o in tempi ragionevoli dal momento in cui una organizzazione partecipante constati la realizzazione di oggetti di proprietà intellettuale. Questo piano di valutazione e di utilizzazione delle tecnologie tiene conto dei rispettivi contributi apportati dalle Parti e dalle loro organizzazioni partecipanti nelle ricerche in esame, compresa la proprietà intellettuale indipendente utilizzata nell'ambito della cooperazione; indica le modalità e le condizioni di utilizzazione della proprietà intellettuale, le condizioni e le procedure per l'esercizio dei diritti su di essa nei territori delle Parti, nonché sui territori dei Paesi terzi, partendo dal fatto che il livello minimo consiste nel diritto di ciascuna organizzazione partecipante di utilizzare la proprietà intellettuale realizzata secondo le proprie dirette necessità.

Al fine della utilizzazione e tutela di diritti di proprietà intellettuale, l'attività di ricerca si considera congiunta dal momento in cui essa viene definita come tale in singoli accordi previsti dall'Articolo 5 del presente Accordo. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale sugli oggetti realizzati a seguito di ricerche che non siano congiunte viene attuata secondo quanto disposto dal punto 4 del presente Articolo. Le Parti o le organizzazioni partecipanti decidono, di comune intesa, se i risultati dei lavori svolti in sede congiunta debbano essere brevettati o registrati o tenuti confidenziali.

Le organizzazioni partecipanti assicurano la confidenzialità dei risultati della collaborazione fino all'adozione di una tale decisione o fino alla registrazione dei diritti sulla proprietà intellettuale oggetto della tutela.

2. Se il piano di valutazione e di utilizzazione delle tecnologie non è stato redatto nei quattro mesi successivi al momento della constatazione della realizzazione di un oggetto di proprietà intellettuale, risultato di una ricerca congiunta, ciascuna delle Parti o delle organizzazioni partecipanti può adottare iniziative a tutela dei diritti su tale proprietà intellettuale nel territorio del proprio Stato, informando l'altra Parte od organizzazione partecipante di aver adottato misure per la tutela dell'oggetto di proprietà intellettuale. In tal caso il diritto di priorità, previsto dalle norme in vigore della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale, si considera spettante ad entrambe le Parti o organizzazioni partecipanti.

3. Su iniziativa di una delle due Parti, vengono svolte senza indugio consultazioni sulle questioni relative all'acquisto della tutela nei Paesi terzi e alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale sugli oggetti tutelati, con l'applicazione di quanto disposto dai punti 1, 2 e 5 del presente Articolo.

4. Nei casi non riferibili a ricerche qualificate congiunte, le condizioni di attuazione delle procedure di acquisizione e di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale vengono definite in singoli accordi o in contratti.

5. Nei casi in cui all'oggetto di proprietà intellettuale non può essere garantita tutela dalla legislazione di una delle Parti, le Parti assicurano tale tutela sul territorio dello Stato la cui legislazione prevede la tutela di questo oggetto di proprietà

intellettuale alle condizioni reciprocamente concordate, tenendo conto dei rispettivi apporti di ciascuna Parte.

6. Ai ricercatori e agli scienziati di una Parte, inviati in missione di lavoro presso una organizzazione o ente dell'altra Parte, vengono estese le disposizioni del regolamento interno delle organizzazioni e degli enti ospitanti per ciò che concerne i diritti di proprietà intellettuale nonché per possibili riconoscimenti e pagamenti connessi a questi diritti, in conformità con le normative interne di ciascuna di tali organizzazioni o enti ospitanti. A ciascun ricercatore o scienziato riconosciuto quale inventore spetta, in proporzione al suo contributo, una parte di ogni pagamento dovuto all'organizzazione o all'ente ospitante, in relazione alla concessione della licenza per questa proprietà intellettuale, in conformità alle disposizioni interne dell'organizzazione o dell'ente ospitante.

7. Il diritto d'autore è esteso alle pubblicazioni.

Se non altrimenti specificato in singoli accordi, ciascuna Parte e le sue organizzazioni partecipanti hanno diritto a fini non commerciali a licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i Paesi, per la traduzione, la riproduzione e la pubblica diffusione di articoli tecnico-scientifici, relazioni, libri e altri oggetti di diritto d'autore che costituiscano risultato diretto dei lavori comuni.

Le forme di esercizio di questo diritto vengono definite in singoli accordi e contratti.

Su tutte le copie delle pubblicazioni deve essere indicato il nome dell'autore, salvo che egli non vi abbia rinunciato espressamente o non abbia assunto uno pseudonimo.

8. L'insieme dei diritti patrimoniali sul software realizzato nell'ambito della cooperazione viene ripartito tra le organizzazioni partecipanti, tenendo conto dei rispettivi contributi all'elaborazione e al finanziamento.

In caso di ricerche congiunte, o finanziamenti del software da ambedue le Parti o dalle organizzazioni partecipanti, il regime applicato a questo software, compresa la ripartizione delle ricompense in caso di utilizzazione commerciale, viene definito con singoli accordi o contratti. In caso di assenza di specifici accordi o contratti, vengono applicate le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo relative alla concessione dei diritti in relazione alle ricerche congiunte.

9. L'informazione confidenziale deve essere opportunamente indicata come tale. La responsabilità per tale indicazione spetta alla Parte o all'organizzazione partecipante che richiede la confidenzialità.

Ciascuna Parte, o l'organizzazione partecipante, tutela tale informazione ai sensi delle proprie leggi e regole interne.

Con il termine «informazione confidenziale» si intende ogni know-how, ogni dato o informazione, in particolare quella tecnica, commerciale o finanziaria, indipendentemente dalla forma e dal supporto, che viene trasferita ai fini della realizzazione dell'attività nell'ambito del presente Accordo e che risponde ai seguenti requisiti:

1) tale informazione può conferire a chi la possieda un vantaggio di carattere economico, scientifico o tecnico oppure l'ottenimento di un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne sia in possesso;
2) questa informazione non è già nota o accessibile da altre fonti;

3) il suo possessore non l'ha resa nota a terzi senza imporre l'obbligo di mantenerla confidenziale;
4) tale informazione non è già stata messa a disposizione del destinatario senza l'obbligo di mantenerla confidenziale.

Il termine «informazione confidenziale» non si riferisce ad informazioni citate nell'Articolo 10 punto 4 del presente Accordo, coperte da una classifica di sicurezza applicata ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

L'informazione confidenziale può essere trasferita dalle Parti, o dalle organizzazioni partecipanti, ai propri dipendenti, se altrimenti non previsto in singoli accordi o contratti. Tale informazione può essere comunicata ai principali esecutori dei lavori ed ai subappaltatori, nei limiti del campo di applicazione dei singoli accordi o contratti stipulati con loro. L'informazione trasferita in tal modo può essere utilizzata solo nei limiti del campo di applicazione dei singoli accordi o dei contratti che dovrebbero prevedere le condizioni e i termini di applicazione delle disposizioni sulla confidenzialità.

Le Parti e le organizzazioni partecipanti si impegnano ad adottare tutte le necessarie misure nei confronti dei loro dipendenti, dei principali esecutori dei lavori e dei subappaltatori al fine di adempiere ai suddetti obblighi di confidenzialità.

10. La concessione a terzi dei risultati delle ricerche e delle elaborazioni congiunte sarà oggetto di accordi scritti tra le Parti o le organizzazioni partecipanti. Tali accordi definiranno le modalità per la diffusione dei predetti risultati, senza pregiudizio all'esercizio dei diritti conformemente al punto 7 del presente Articolo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1218):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim,* Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) il 12 marzo 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 marzo e il 10 aprile 2002.

Relazione scritta annunciata il 16 aprile 2002 (atto n. 1218/*A* - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula ed approvato il 7 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2707):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

Esaminato dalla III commissione l'11 giugno ed il 3 luglio 2002.

Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18 settembre 2002.

02G0261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002.

Modifica del decreto ministeriale 2 maggio 2002, relativo alla cessazione di attività nei casi di crisi aziendale, di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 233/1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione n. 141 del 6 agosto 1999 del suddetto Comitato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che reca il regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE;

Visto l'art. 9 del sopra indicato regolamento, con il quale è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale e di crisi occupazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 223 del 1991, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la delibera del CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, concernente i criteri per la valutazione dei piani delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, con il quale sono stati adottati i criteri per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in sostituzione di quelli disposti dalla citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994;

Ritenuta la necessità di emanare più attuali criteri relativamente alla parte in cui è disciplinata la fattispecie delle cessazioni dell'attività produttiva, in particolare alla luce delle situazioni aziendali che si vengono a creare nelle aree meridionali, nonché per quelle condizionate da repentine e impreviste cadute di mercato, venutesi a creare a causa della mancanza di ordini da parte di un unico committente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire la fattispecie relativa alla cessazione dell'attività produttiva, rientrante nei casi di esclusione, di cui al citato decreto ministeriale del 2 maggio 2000;

Decreta:

Nei «Casi di esclusione», di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, riguardante i criteri per l'approvazione del programma di crisi aziendale, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la fattispecie della cessazione di attività è così sostituita: «abbiano cessato l'attività produttiva, ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei suddetti lavoratori. Per le aziende operanti nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e per le aziende la cui crisi aziendale sia dovuta da improvvisa ed imprevedibile caduta di mercato, a causa, principalmente, dalla mancanza di ordini da parte di un unico committente, la richiamata percentuale è abbassata al 25%.».

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 166

02A12350

DECRETO 19 settembre 2002.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

1) società cooperativa agricola «Produzione, lavoro e consumo fra lavoratori agricoli di Martis a r.l.» con sede in Martis (Sassari) costituita per rogito dott. Tomaso Bua in data 21 settembre 1945, repertorio n. 84, registro società n. 597 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 435/4013;

2) società cooperativa agricola «Thiesi r.l.» con sede in Thiesi (Sassari) costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 9 febbraio 1979, repertorio n. 5976, registro società n. 3048 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1400/166835;

3) società cooperativa agricola «Agriflor a r.l.» con sede in Olbia (Sassari) costituita per rogito dott. Mario Francesco Campus in data 13 luglio 1987, repertorio n. 48170, registro società n. 3612, Tribunale di Tempio Pausania - B.U.S.C. n. 1848/229632;

4) società cooperativa agricola «Allevatori Ittirese a r.l.» con sede in Ittiri (Sassari) costituita per rogito dott. Salvatore Manlio Fenu in data 16 febbraio 1963, repertorio n. 3277 - registro società n. 1356 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 249/76570;

5) società cooperativa agricola «Olivicoltori di Uri a r.l.» con sede in Uri (Sassari) costituita per rogito dott. Gianni Garofalo in data 13 febbraio 1984 - repertorio n. 26188, registro società n. 4195 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 1615/203054;

6) società cooperativa agricola «Latteria sociale La Benedettina Di Tergu a r.l.» con sede in Tergu (Sassari) costituita per rogito dott. Stefano Andrea Corso in data 3 febbraio 1952, repertorio n. 8034, registro società n. 833 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 581/38124;

7) società cooperativa agricola «L'Aratro a r.l.» con sede in Sassari costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 23 maggio 1946, repertorio n. 9632, registro società n. 629 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 461/8168;

8) società cooperativa agricola «Associazione degli Ulivicoltori della provincia di Sassari a r.l.» con sede in Sassari costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 21 maggio 1944, repertorio n. 8644, registro società n. 520 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 390/775;

9) società cooperativa agricola «Filippo Corridoni a r.l.» con sede in Ozieri (Sassari) costituita per rogito dott. Giov. Battista Masia in data 24 settembre 1937, repertorio n. 7819, registro società n. 452 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 523/25430;

10) società cooperativa agricola «Quattro Mori a r.l.» con sede in Ozieri (Sassari) costituita per rogito dott. Giov. Battista Masia in data 29 settembre 1945, repertorio n. 11490, registro società n. 614 - Tribunale di Sassari - B.U.S.C. n. 457/8139.

Sassari, 19 settembre 2002

Il direttore: MASSIDDA

02A12225

DECRETO 2 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agri coop Linneo erbe officinali» a r.l., in Teglio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SONDRIO

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 13 novembre 2000 nel quale è stato accertato che la società cooperativa «Agri coop Linneo erbe officinali» a r.l., si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 23 maggio 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agri coop Linneo erbe officinali» a r.l., con sede in Teglio (Sondrio), via Dosso Grifone n. 8, costituita in data 2 febbraio 1985 per rogito del notaio Schiantarelli Giandomenico, repertorio n. 15898, racc. n. 4859, posizione B.U.S.C. n. 456/216171, registro imprese di Sondrio n. 3818 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Sondrio, 2 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MANCINI

02A12319

DECRETO 2 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Per lo sport a Tirano», in Tirano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SONDRIO

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 24 maggio 2000 nel quale è stato accertato che la società cooperativa «Per lo sport a Tirano» a r.l., si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 4 aprile 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Per lo sport a Tirano (Sondrio)», con sede in Tirano (Sondrio), viale Italia n. 91, costituita in data 30 novembre 1976 per rogito del notaio Schiantarelli Battista, repertorio n. 56816 - racc. n. 22366, posizione B.U.S.C. n. 311/150251, registro imprese di Sondrio n. 1807 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Sondrio, 2 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MANCINI

02A12321

DECRETO 4 ottobre 2002.

Ricostituzione del comitato INPS e delle speciali commissioni di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1989 del 13 aprile 1989, legge n. 88/1989 - Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL. Costituzione delle speciali commissioni ex art. 46;

Visto il proprio decreto n. 2972 in data 4 ottobre 2002, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale della previdenza sociale di Salerno ai sensi dell'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 sopraindicata;

Considerato che i ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli relativi ai trattamenti familiari e alle prestazioni di maternità, sono decisi, in via definitiva, rispettivamente dalle tre speciali commissioni dei «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni», degli «Artigiani» e degli «Esercenti attività commerciali», di cui all'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 sopraindicata;

Considerato che ciascuna delle tre speciali commissioni, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato provinciale, è composta dai membri di diritto indicati nella legge ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 e da quattro rappresentanti della categoria stessa, nominati con decreto del sottoscritto direttore;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei predetti quattro rappresentanti in ciascuna delle tre commissioni di cui sopra;

Tenuto conto che per la nomina di che trattasi occorre individuare le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano locale operanti in questa provincia;

Tenuto conto della carenza legislativa in materia di registrazione della circostanza questa che non consente che sia legalmente accertabile la consistenza numerica degli iscritti;

Considerato che per la determinazione del grado di rappresentatività delle stesse occorre far ricorso ad altri elmenti, quali:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative delle singole organizzazioni sindacali;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali plurime e collettive di lavoro;

pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale nei diversi settori economici di attività della provincia;

partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Esaminati conseguentemente i dati esistenti agli atti d'ufficio, relativi ai sopraindicati elementi, la partecipazione alla contrattazione delle controversie collettive e dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale;

Considerato, infine, che da tali elementi risultano maggiormente rappresentative:

per la speciale commissione «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni»:

Federazione provinciale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

per la speciale commissione «Artigiani»:

Confederazione nazionale artigianato;

Confartigianato;

Federazione provinciale artigiani di Salerno;

per la speciale commissione «Esercenti attività commerciali»:

Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Salerno;

Confesercenti;

Cidec;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute in seno al comitato provinciale INPS le tre speciali commissioni «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni», «Artigiani», «Esercenti attività commerciali».

Art. 2.

La speciale commissione «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni» è composta:

1) sig. Galdi Giuseppe, in rappr. Feder. prov.le Coltivatori diretti;

2) dott. Salerno Pasquale, in rappr. Feder. prov.le Coltivatori diretti;

3) sig. Stoia Salvatore, in rappr. Feder. prov.le coltivatori diretti;

4) sig. Meli Diego, in rappr. Confederaz. ital. agricoltori.

Art. 3.

La speciale commissione «Artigiani» è composta da:

1) sig. Laudato Nicola, in rappr. Confederaz. naz. artigianato;

2) sig.ra Palummo Camilla, in rappr. Confederaz. naz. artigianato;

3) sig.ra Polisciano Ada, in rappr. Confartigianato;

4) sig. Andresano Mario, in rappr. Fed. prov. artigiani Salerno.

Art. 4.

La speciale commissione «Esercenti attività commerciali» è composta da:

1) sig. Giannatiempo Francesco, in rappr. Ass. gen. commercio e turis.;

2) sig. Giudice Luca, in rappr. Ass. gen. commercio e turismo;

3) sig. Arcaro Domenico, in rappr. Confesercenti;

4) sig. De Maio Carmelo, in rappr. Cidec.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 4 ottobre 2002

Il direttore: COPPOLA

02A12238

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 ottobre 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 23 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 23 maggio 2002, con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 12 luglio 2002 al 10 settembre 2002;

Considerato che con proprio decreto 9 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 2002, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo unico del citato decreto del 23 maggio 2002, è stato prorogato al 10 ottobre 2002;

Vista la richiesta del responsabile unico del contratto d'area, provincia di La Spezia, volta a prorogare ulteriormente il termine di scadenza per la presentazione delle domande fino al 28 gennaio 2003, considerato che una maggiore disponibilità temporale consente di organizzare una più efficace azione di marketing sul territorio in grado di stimolare il processo decisionale dell'imprenditore verso nuove iniziative imprenditoriali da proporre con il supporto della società Spedia riorganizzata e per effetto della maggiore disponibilità di aree industriali limitrofe al porto in corso di perfezionamento al comune da parte dell'ENEL;

Vista la opportunità di poter utilizzare l'ulteriore quota di investimenti ammissibili pari a 39,81 Meuro per raggiungere il tetto massimo di 154,94 Meuro fissato per ciascun contratto d'area dalla delibera C.I.P.E. del 9 luglio 1998, n. 70;

Ritenuto di dover prendere atto delle suddette motivazioni, e, quindi di prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande e di elevare l'importo totale degli investimenti ammissibili da € 57.563.900,00 ad € 97.373.816,66 (investimento totale massimo ammissibile);

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia è prorogato al giorno 28 gennaio 2003.

Art. 2.

1. L'importo massimo degli investimenti ammissibili ammonta a complessivi € 97.373.816,66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini V.Q.P.R.D. per la campagna vendemmiale 2002-2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Colli di Parma» in data 20 marzo 2000 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Langhirano (Parma) il 13 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato VI, lettera *a)*, commi 1 e 2, del regolamento CE 1493/99 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nel territorio del comune di Neviano degli Arduini, di parte del territorio dei comuni di Lesignano e Traversetolo, tutti in provincia di Parma, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di pro-

duzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione controllata «Colli di Parma» tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia «"Colli di Parma" Malvasia» tale da renderle compatibili con il disposto dell'art. 7;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative alla indicazione del sapore per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia «"Colli di Parma" Malvasia»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli di Parma», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «COLLI DI PARMA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Colli di Parma» rosso (anche nella tipologia frizzante);

«Colli di Parma» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Pinot grigio;

«Colli di Parma» Spumante;

«Colli di Parma» Pinot nero;

«Colli di Parma» Merlot;

«Colli di Parma» Cabernet Franc;

«Colli di Parma» Cabernet Sauvignon;

«Colli di Parma» Barbera;

«Colli di Parma» Bonarda;

«Colli di Parma» Lambrusco.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «COLLI DI PARMA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione; per le seguenti tipologie:

«Colli di Parma» rosso (anche nella tipologia frizzante);

«Colli di Parma» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

«Colli di Parma» Pinot grigio;

«Colli di Parma» Spumante;

«Colli di Parma» Pinot nero;

«Colli di Parma» Merlot;

«Colli di Parma» Cabernet Franc;

«Colli di Parma» Cabernet Sauvignon;

«Colli di Parma» Barbera;

«Colli di Parma» Bonarda;

«Colli di Parma» Lambrusco.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» rosso (anche nella tipologia frizzante), è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate:

Barbera: dal 60% al 75%;

Bonarda e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai vitigni, presenti in ambito aziendale), raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Malvasia di Candia aromatica: dall'85 al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia amabile.

In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Sauvignon: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve della varietà a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Chardonnay: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Pinot Bianco: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Pinot grigio: 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» spumante è riservata allo spumante ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, nella percentuale appresso indicata:

Pinot Nero, Chardonnay, Pinot bianco: da zero al 100%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Pinot nero è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Pinot nero: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Merlot è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Merlot: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Cabernet Franc è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Cabernet Franc: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Cabernet Sauvignon è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Cabernet Sauvignon: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Barbera è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Barbera: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Bonarda è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Bonarda: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Lambrusco è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Lambrusco Maestri: dall'85% al 100%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, sino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dé Melegari.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio-Emilia, in prossimità del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimità della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla Cse Fusari, passando in prossimità delle quote 223, 224, e 196.

Da Cse Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano dè Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superandolo prende in direzione ovest la strada che passa per quota 218, dove attraversa fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torrechiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele dé Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza, raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (q. 121) la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91, e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-*bis*, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano dé Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimità di Azzano incrocia il confine comunale di Varano dé Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana.

Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano dé Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima la strada per Marzolara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano dé Bagni, fino ad incrociare in prossimità di M. Rosso il confine di Traversatolo che segue poi in direzione sud-est fino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, discende tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di S. Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle.

Per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3200, salvo che per i vitigni di Bonarda i quali potranno avere una densità di ceppi per ettaro, non inferiore a 2800.

I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini, come forma di allevamento si deve impiegare preferibilmente il Guyot o il cordone speronato; sono ammesse altre forme di allevamento, similari per carica di gemme per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese e le gradazioni alcoliche sono le seguenti:

PRODUZIONI - RESE - TITOLI ALCOLOMETRICI

CATEGORIA E QUALITÀ	Titolo alc. min. % vol.		Rese massime		
	Naturale uve alla produzione	Totale vino al consumo	Ton. Uva/ha	da uva a vino	Hl/ha in vino
Rosso	10,50	11,50	10	70%	70
Malvasia	10,00	10,50	11	65%	71,5
Sauvignon	11,00	11,50	7,5	65%	48,7
Chardonnay	11,00	11,50	9	65%	58,5
Pinot Bianco	11,00	11,50	9	65%	58,5
Pinot Grigio	11,00	11,50	9	65%	58,5
Spumante	11,00	12,00	9	65%	58,5
Pinot Nero	11,50	12,00	9	65%	58,5
Merlot	11,50	12,00	10	70%	70
Cabernet Franc	11,50	12,00	10	70%	70
Cabernet Sauvignon	11,50	12,00	10	70%	70
Barbera	11,50	12,00	10	70%	70
Bonarda	11,50	12,00	10	70%	70
Lambrusco	10,00	11,00	11	70%	77

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Tutte le operazioni di vinificazione, di presa di spuma con metodo Charmat, di spumantizzazione con metodo tradizionale classico, di invecchiamento obbligatorio per la tipologia «Riserva», dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma.

La tipologia «Colli di Parma» spumante deve essere ottenuta esclusivamente per mezzo di rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti di almeno dodici mesi e la durata del procedimento di elaborazione complessivo deve essere non inferiore a diciotto mesi.

Per l'elaborazione dei vini frizzanti deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della rispettiva varietà oppure, mosto concentrato rettificato.

L'invecchiamento è obbligatorio per la qualificazione «Riserva», ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varietà a bacca bianca, «Colli di Parma» Malvasia, «Colli di Parma» Sauvignon, «Colli di Parma» Chardonnay e «Colli di Parma» Pinot Bianco; deve essere di almeno dodici mesi, di cui almeno tre per l'affinamento in bottiglia, a far tempo dal primo giorno di novembre successivo alla vendemmia, data entro la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi delle tipologie «Riserva» dei registri di cantina.

L'invecchiamento è obbligatorio per la qualificazione «Riserva» ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varietà a bacca nera, «Colli di Parma» rosso, «Colli di Parma» Pinot Nero, «Colli di Parma» Merlot, «Colli di Parma» Cabernet Franc, «Colli di Parma» Cabernet Sauvignon, «Colli di Parma» Barbera e «Colli di Parma» Bonarda; per queste tipologie, l'invecchiamento obbligatorio è di almeno due anni, compreso un periodo di almeno sei mesi di affinamento in bottiglia, a far tempo dal primo giorno di novembre dell'anno della vendemmia, data entro la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi delle tipologie «Riserva» dei registri di cantina.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Parma» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia «frizzante».

«Colli di Parma» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Sauvignon spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli di Parma» Malvasia spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Parma» Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Chardonnay spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Parma» Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Pinot bianco spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Parma» Pinot Grigio:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Spumante:

spuma: fine, vivace, persistente;
colore: da paglierino più o meno carico a rosato;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da secco ad extrabrut e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l.

«Colli di Parma» Pinot Nero:

colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Merlot:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Cabernet Franc:

colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Cabernet Sauvignon:

colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Parma» Barbera:

colore: rosso rubino anche molto intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Bonarda:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
alcool effettivo minimo: 5,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco minimo: 21,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Parma» Lambrusco:

colore: dal rosso rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
alcool effettivo minimo: 5,50%;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia, «Colli di Parma» Bonarda e «Colli di Parma» Lambrusco, è obbligatoria la locuzione di «amabile» o «dolce» per il corrispondente tipo di prodotto.

Nella designazione in etichetta dei vini previsti nell'art. 1 del presente disciplinare di produzione, si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva, diverse da quelle previste nel disciplinare di produzione, come ad esempio superiore, fine, scelto, selezione, vecchio o similari;

2) tutti i vini con la denominazione «Colli di Parma» devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

3) è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, località o vigne compresi nella zona delimitata dalla denominazione d'origine controllata «Colli di Parma», e dai quali effettivamente provengano le uve dalle quali i vini designati sono stati ottenuti. Nel caso venga utilizzato il nome «Vigna o Vigneto», lo stesso, dovrà essere seguito dal toponimo; in ogni caso i caratteri dovranno essere sempre inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine «Colli di Parma».

Art. 8.

Volumi nominali

Tutti i vini recanti la denominazione «Colli di Parma» dovranno essere confezionati, per il consumo, in recipienti di vetro della capacità di litri 0,750 od inferiori e potranno essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi della capacità di litri 1,5 - 3 - 4,0 - 5,0.

Per la tappatura delle tipologie «Riserva» è obbligatorio il tappo di sughero.

È consentito il tappo a vite per i contenitori fino a 0,375 litri.

02A12318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del «Sacro Cuore», emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 26 giugno 2002, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di due unità, con relativa conseguente diminuzione di due unità dell'organico dei posti di ricercatore universitario;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 23 settembre 2002;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 settembre 2002,

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del «Sacro Cuore», emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni:

a) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di due unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli", n. 247»;

b) il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene diminuito di due unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" n. 490».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° ottobre 2002

Il rettore: ZANINELLI

02A12226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) con deliberazione n. 192 del 16 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 2546 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1994 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Luigi Meneghetti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

L'Ufficio territoriale del Governo di Caserta, con nota n. 237/13.10/Gab. del 30 gennaio 2002, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Luigi Meneghetti è deceduto e, indicando il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Carmelina Vargas.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002 la dott.ssa Carmelina Vargas è stata nominata ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Luigi Meneghetti.

02A12224

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9823
Yen giapponese	121,86
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,63180
Corona svedese	9,0681
Franco svizzero	1,4681
Corona islandese	86,53
Corona norvegese	7,3095
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57267

Corona ceca	30,960
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,34
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5957
Lira maltese	0,4132
Zloty polacco	4,0680
Leu romeno	32613
Tallero sloveno	228,7450
Corona slovacca	42,045
Lira turca	1617000
Dollaro australiano	1,7947
Dollaro canadese	1,5590
Dollaro di Hong Kong	7,6612
Dollaro neozelandese	2,0485
Dollaro di Singapore	1,7584
Won sudcoreano	1219,92
Rand sudafricano	10,2356

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12401

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranix»

Estratto decreto AIC/UAC n. 695 del 15 maggio 2002

Medicinale RANIX.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., via E. Scaglione n. 27 - 80145 Napoli.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035476011/MG (in base 10), 11UNKC (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «A», nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035476023/MG (in base 10), 11UNKR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388; classe «A», nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranix» da 150 e 300 mg:

principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, IS 222 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Ranix» 150 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di succhi gastrici:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna.

trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti.

esofagite da reflusso.

sindrome di Zollinger-Eleison.

«Ranix» 300 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Eleison.

«Ranix» non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi allo stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12223

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miraxx»

Estratto decreto AIC/UAC n. 731 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: MIRAXX.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. - Via G. Fabbroni, 6 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001:

5 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497015/M (in base 10) - 11V91R (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

6 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497027/M (in base 10) - 11V923 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

7 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497039/M (in base 10) - 11V92H (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

10 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497041/M (in base 10) - 11V92K (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

14 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497054/M (in base 10) - 11V92Y (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

15 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497066/M (in base 10) - 11V93B (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

20 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497078/M (in base 10) - 11V93Q (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

30 compresse in blister PVC opaco AL da 25 mg - A.I.C. n. 035497080/M (in base 10) - 11V93S (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

50 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035497092/M (in base 10) - 11V944 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

500 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035497104/M (in base 10) - 11V94J (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

100 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035497116/M (in base 10) - 11V94W (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

5 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497128/M (in base 10) - 11V958 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

6 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497130/M (in base 10) - 11V95B (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

7 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497142/M (in base 10) - 11V95Q (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

10 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497155/M (in base 10) - 11V963 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

14 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497167/M (in base 10) - 11V96H (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

15 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497179/M (in base 10) - 11V96V (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

20 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497181/M (in base 10) - 11V96X (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002 n. 56: classe «C»;

30 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497193/M (in base 10) - 11V979 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

50 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 50 mg - A.I.C. n. 035497205/M (in base 10) - 11V97P (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

500 compresse in blister PVC opaco AL monodose da 50 mg - A.I.C. n. 035497217/M (in base 10) - 11V981 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

100 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035497229/M (in base 10) - 11V98F (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2 compresse in blister PVC opaco AL da 50 mg - A.I.C. n. 035497231/M (in base 10) - 11V98H (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 25 e 50 mg contiene:

principio attivo: rofecoxib 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato e E 172 ferro ossido giallo;

principio attivo: rofecoxib 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato e E 172 ferro ossido giallo e E 172 ferro ossido rosso.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: sollievo dal dolore acuto, sollievo dal dolore della dismenorrea primaria.

Produzione:

Merck Manufacturing Division;

Arecibo Puerto Rico;

Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd;

South Granville Australia.

Confezionamento:

Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd;

South Granville Australia;

Merck Sharp & Dohme BV;

Haarlem Olanda;

Merck Sharp & Dohme Ltd;

Cramlington Regno Unito.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV Haarlem Olanda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12227

Comunicato di rettifica relativo alla circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 del Ministero della salute recante: «Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali».

Nella parte della circolare n. 2/2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2002, alla pag. 48, quarta riga dall'alto, nel periodo compreso tra parentesi (antibiotici, coccidiostatici, fattori di crescita, vitamina D, antiossidanti, ecc.), leggasi (antibiotici, fattori di crescita, vitamina D, antiossidanti).

02A12320

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «Manuale di corretta prassi igienica per le industrie produttrici di conserve vegetali all'aceto, all'olio, in salamoia e specialità affini», presentato dall'AIPA - corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano, fax 02/654822, è stato valutato conforme dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, ed inviato alla Commissione europea.

02A12132

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 31465 del 17 settembre 2002, è approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Agape S.p.A., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Breganze (Vicenza), per il periodo dal 28 giugno 1993.

Con decreto ministeriale n. 31467 del 17 settembre 2002, è approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Agape S.p.A., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3 giugno 1992.

Con decreto ministeriale n. 31466 del 17 settembre 2002, è approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Agape S.p.A., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 4 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale n. 31468 del 19 settembre 2002, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della Romaprint S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º agosto 1992 al 31 luglio 1994.

da 02A12186 a 02A12189

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'atto del Ministero della salute recante: «Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale». (Atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002).

In calce all'atto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 56, prima colonna, è inserita la data: «Roma, 22 luglio 2002» e la firma: «*Il Ministro della salute*: SIRCHIA».

02A12323

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651245/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035